REGOLAMENTO (CEE) N. 1473/76 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1976

che proroga la validità di talune misure temporanee di salvaguardia riguardanti l'importazione nel Regno Unito di filati di cotone originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970 [1], relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che con regolamento (CEE) n. 3339/75 [2], la Commissione ha messo in atto talune misure temporanee di salvaguardia riguardanti l'importazione nel Regno Unito di filati di cotone originari della Spagna ;

considerando che persistono le ragioni che avevano indotto la Commissione a prendere questo provvedimento, cioè che il prodotto in questione viene generalmente messo in vendita sul mercato interessato a prezzi inferiori a quelli praticati per merci analoghe prodotte nella Comunità, e che dette importazioni, aggiunte a quelle di altri paesi terzi che sono in genere sottoposte a limitazione, rappresentano una quota sostanziale del mercato nella regione interessata della Comunità ;

considerando che se non fosse prorogata la validità di queste misure temporanee di salvaguardia riguardanti l'importazione nel Regno Unito di filati di cotone originari della Spagna si verificherebbe una distorsione di mercato con grave danno per i produttori della regione interessata della Comunità ;

considerando che il mantenimento temporaneo delle dette misure fino al 31 dicembre 1976 si rivela giustificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni nel Regno Unito di filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto (voce TDC n. 55.05) originari della Spagna, rimangono soggette all'obbligo di licenza di importazione rilasciata dalle competenti autorità del Regno Unito.

2. La quantità globale dei suddetti prodotti per la quale verranno rilasciate licenze di importazione nel periodo dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1976 non dovrà superare 1 319 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976 e rimarrà in applicazione fino al 31 dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Christopher SOAMES

---

(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 175.
(2) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 26.